

D.R. n. 775

IL RETTORE

- VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168, riguardante l'Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- VISTI gli artt. 8, comma 4; 10, comma 8, e 36 dello Statuto del Politecnico di Bari;
- VISTO il decreto ministeriale del 22 ottobre 2004 n. 270 recante modifiche alle norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei contenute nel D.M. 509/1999;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- VISTO il testo del Regolamento di funzionamento del Presidio della qualità di Ateneo;
- VISTO il dispositivo n. 4/2020 del 23 aprile 2020 del Consiglio degli Studenti con il quale ha espresso parere favorevole in merito al "Regolamento di Funzionamento del Presidio di Qualità di Ateneo" del Politecnico di Bari;
- VISTA la deliberazione resa dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 aprile 2020 con la quale ha espresso parere favorevole in merito al "Regolamento di Funzionamento del Presidio di Qualità di Ateneo" del Politecnico di Bari;
- VISTA le deliberazioni rese dal Senato Accademico nella seduta del 28 ottobre 2020 con la quale ha approvato il "Regolamento di Funzionamento del Presidio di Qualità di Ateneo" del Politecnico di Bari;

DECRETA

È emanato il Regolamento per il funzionamento del Presidio della Qualità del Politecnico di Bari nel testo allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Bari, 4 ottobre 2021

IL RETTORE

*Prof. Ing. Francesco CUPERTINO*

Firmato digitalmente da  
**FRANCESCO CUPERTINO**  
SerialNumber = TNIT-CPRFNC72T21D508V

Il RdP  
f.to Sig.ra Antonietta Di Benedetto

Il RdS  
f.to Dott.ssa Maria Rosaria

Il Direttore Generale  
Dott. Sandro Spataro

## **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO**

### **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, nonché del Decreto Legislativo n. 19 del 27 gennaio 2012 e del DM 47/2013, art. 9, comma 1, lettera e ed Allegati e del documento "Accreditamento Periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari - Linee Guida" pubblicate dall'ANVUR in data 10/08/2017.

### **Articolo 2 – Composizione, nomina e durata del mandato**

1. Il PQA è composto da un professore ordinario designato dal Rettore, con funzioni di Presidente, e da due docenti designati da ciascun Dipartimento, che abbiano una consolidata esperienza scientifica e didattica.

2. I componenti del PQA devono altresì possedere competenze relative ai processi di assicurazione della Qualità (AQ) a livello di Ateneo, Dipartimenti e Corsi di Studio.

3. Il Presidente del PQA resta in carica fino alla scadenza della nomina ricevuta dal Rettore; i componenti del PQA sono nominati con decreto del Rettore, restano in carica 3 anni e non possono svolgere consecutivamente più di 2 mandati.

4. Il Consiglio degli Studenti individua due rappresentanti degli studenti, uno per l'Area CUN 08, e l'altro per l'Area CUN 09. Tali due rappresentanti degli studenti sono invitati dal Presidente ad intervenire alle sedute del PQA su specifici argomenti relativi alla qualità della didattica.

5. L'Ateneo non corrisponde ai componenti del PQA alcuna indennità di funzione, o gettone di presenza legati alla partecipazione al Presidio stesso.

### **Articolo 3 – Incompatibilità**

Sono ritenute incompatibili con l'incarico di Presidente e di Componente del PQA le seguenti figure istituzionali: Rettore, Prorettore vicario, Direttore Generale, Direttori di Dipartimento, Direttori Vicari di Dipartimento, Presidenti di Scuole, Presidenti di Corsi di Studio, Direttori di Scuole di Specializzazione, Presidenti di Master, Direttori di Scuole e di Corsi di Dottorato, componenti del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di Valutazione e delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti.

### **Articolo 4 – Funzioni**

1. Il PQA è un elemento centrale del sistema di autovalutazione attraverso cui gli Organi di Governo dell'Ateneo realizzano la propria politica della Qualità nella Ricerca, nella Didattica e nella Terza Missione.

2. Il PQA ha funzioni di promozione della cultura della qualità nell'Ateneo, di supporto agli Organi di Governo dell'Ateneo sulle tematiche dell'AQ, di sorveglianza e monitoraggio dei processi di AQ, di promozione del miglioramento continuo della qualità e di supporto alle strutture dell'Ateneo nella gestione dei processi per l'AQ.

3. Il PQA svolge una funzione istruttoria e consultiva, funge da cerniera tra gli Organi di Governo di Ateneo (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) e gli Organi Periferici (Dipartimenti/Facoltà, Corsi di Studio, Corsi di Dottorato, Scuole di Specializzazione, Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti) e sovrintende all'attuazione delle politiche per l'AQ.

4. Il PQA, recependo le indicazioni del Nucleo di valutazione, persegue le proprie finalità attraverso:  
a) la supervisione dello svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di gestione della qualità di tutto l'Ateneo e dei singoli Dipartimenti;

- b) la proposta di strumenti comuni per la gestione della qualità e di attività formative ai fini della loro applicazione a livello di ateneo e di dipartimento;
  - c) l'affiancamento dei Corsi di Studio (CdS) per l'assicurazione della qualità della didattica, nonché dei Direttori di Dipartimento, anche per le attività di AQ relative alla ricerca e alla terza missione;
  - d) il coordinamento con il Nucleo di Valutazione (NdV);
  - e) il coordinamento con le Commissioni Paritetiche docenti-studenti (CPDS), curando il corretto flusso informativo per la stesura dei rapporti delle stesse Commissioni.
5. Il PQA, oltre a quanto già indicato nel comma precedente, ha il compito di:
- a) verificare la congruità delle politiche per l'AQ della Formazione, della Ricerca e della Terza Missione adottate dai Corsi di Studio e dai Dipartimenti/Facoltà;
  - b) progettare i processi di gestione dell'AQ della Formazione, della Ricerca e della Terza Missione sia a livello di Ateneo che a livello di Dipartimento e di Corsi di Studio;
  - c) progettare e realizzare le attività formative per l'AQ;
  - d) definire, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione, criteri e indicatori da utilizzare per la valutazione della qualità della Formazione, della Ricerca e della Terza missione;
  - e) gestire i flussi informativi trasversali a tutti i Corsi di Studio (in particolare da e verso Nucleo di Valutazione, Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e altri Corsi di Studio) per la gestione delle attività di Formazione;
  - f) gestire i flussi informativi trasversali a tutti i Dipartimenti per la gestione delle attività di Ricerca e di Terza Missione;
  - g) organizzare le attività necessarie di supporto ai Corsi di Studio per la compilazione delle SUA-CdS, e della redazione delle Schede di Monitoraggio Annuale e dei Rapporti di Riesame Ciclico;
  - h) organizzare le attività necessarie di supporto ai Dipartimenti per la compilazione delle SUA-RD;
  - i) monitorare l'efficacia degli interventi di miglioramento dell'AQ;
  - l) verificare l'attuazione del sistema di AQ dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio attraverso audit;
  - m) redigere un prospetto di sintesi sul soddisfacimento dei requisiti di sede R1-R2-R4.A in preparazione della visita di Accreditamento periodico da far pervenire alle Commissioni di Esperti di Valutazione (CEV).

#### **Articolo 5 – Supporto tecnico e amministrativo e accesso alle informazioni**

1. Il PQA gode di piena autonomia operativa. A tal fine, l'Ateneo garantisce, attraverso la Direzione Qualità e Sviluppo e l'Ufficio Supporto AQ il necessario supporto tecnico, amministrativo e logistico, il diritto di accesso ai dati e a tutte le informazioni necessarie, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
2. Il PQA, al fine di reperire informazioni necessarie e specifiche, interagisce con i responsabili delle diverse strutture dell'Ateneo.

#### **Articolo 6 – Funzionamento del Presidio della Qualità**

1. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del PQA e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.
2. Il PQA si riunisce di norma una volta al mese. La convocazione è effettuata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Tuttavia, il Presidente può, per impellenti motivi, convocare il PQA con un preavviso inferiore rispetto al termine precedentemente indicato.
3. Per la validità della riunione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
4. Le sedute del PQA non sono pubbliche. Il Presidente, per la discussione di specifici argomenti relativi alla didattica, alla ricerca ed alla terza missione, può invitare a partecipare alla seduta figure esterne al PQA con competenze specifiche rispetto all'argomento trattato. Partecipa alle riunioni il personale tecnico/amministrativo di supporto.
5. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario dell'Ufficio Supporto AQ.

#### **Articolo 7 – Pubblicità e verbalizzazione**

1. Per ogni riunione deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Il verbale necessita di approvazione, che può essere effettuata seduta stante, anche per singoli punti, o nella seduta successiva.
2. Il verbale deve essere pubblicato sul sito web del PQA.

3. Estratti di verbale devono essere comunicati, anche mediante invio telematico, agli Organi Accademici e/o alle strutture interessate affinché adottino e/o attuino i provvedimenti di specifico interesse.

#### **Articolo 8 - Modifiche del Regolamento**

1. Modifiche al presente regolamento possono essere proposte dagli Organi Accademici e su iniziativa del PQA (a maggioranza assoluta dei componenti il Presidio). Le proposte devono essere approvate dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio degli Studenti.